



CONSIGLIO REGIONALE

Ai Signori
Presidenti degli Ordini e Collegi
degli Ingegneri della regione Abruzzo
degli architetti della regione Abruzzo
dei Geometri della regione Abruzzo

OGGETTO: Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali.

Indirizzo la presente per segnalare che, nella seduta del 29.01.2008, il Consiglio regionale ha approvato la legge precisata in oggetto che tra l'altro prevede:

a) la perdita, nell'anno in cui viene rilevata la violazione, del diritto a percepire qualsiasi contributo o agevolazione regionale loro spettante per spese correnti o per spese di investimento, e a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità ottenuto, dalle Amministrazioni comunali e provinciali che consentono, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, la realizzazione di opere pubbliche e private in difformità rispetto a quanto previsto in materia di accessibilità, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche dalla L. 30 marzo 1971 n. 118 e successive modificazioni, dal DPR 24 luglio 1996 n 503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), dalla L. 9 gennaio 1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), dal D.M. 14 giugno 1989 n 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale

| |
|--|
| ORDINE DEI PERITI, ARCHITETTI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCIA DI CHIETI |
| - 7 FEB. 2008 |
| PROT. N° 72 |

e i diritti delle persone handicappate), dal DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero che violano le previsioni delle disposizioni elencate attraverso l'approvazione di progetti non conformi alla normativa vigente o mediante il rilascio di certificati di collaudo o di regolare esecuzione o di agibilità o di abitabilità (art. 2), nonché degli Enti di trasporto pubblico regionale in caso di acquisto di mezzi difformi da quanto stabilito dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), Titolo VI, artt.24-30 (art. 3).

b) l'obbligo (art.8) dei segretari comunali e provinciali e dei direttori degli Enti gestori di trasporto pubblico regionale di segnalare:

1. alla Corte dei conti le generalità dei funzionari responsabili della violazione delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche e, conseguentemente, della mancata erogazione dei finanziamenti regionali;
2. agli ordini e collegi professionali le generalità dei professionisti (progettisti, direttori dei lavori e collaudatori) responsabili della violazione.
3. alla Direzione Regionale Lavori Pubblici ed alla Direzione Regionale ai Trasporti la denominazione dell'Ente inadempiente ai fini della iscrizione nell'elenco degli Enti inadempienti.

La gravità delle sanzioni previste (perdita contributi, segnalazione alla Corte dei Conti ed agli Ordini Professionali) impone di prestare alla legge in oggetto la massima e più puntuale attenzione cosicché si invitano le SS.LL. a dare alla presente massima diffusione tra tutti gli iscritti.

Si segnala altresì che, molto spesso, la sciatteria e la superficialità di alcuni professionisti e tecnici assicurano un rispetto soltanto “apparente” (scivoli con pendenza non a norma, scivoli con denti e non complanari alla quota stradale, ecc.) delle disposizioni richiamate negli artt. 2 e 3 della legge appena approvata, ma non la effettiva fruizione delle strutture da parte di diversamente abili motori e psicosensoriali.

In proposito sottolineo la necessità, prima di tutto culturale, di affrontare con attenzione la questione della inesistenza di barriere architettoniche negli edifici di nuova costruzione.

Ed infatti, se in presenza di immobili da adeguare è accettabile l'utilizzo di soluzioni concorrenti per garantire l'accessibilità a normo-dotati e disabili con percorsi alternativi, quando ci si accinge a realizzare nuovi edifici è doveroso curarne la progettazione in modo che essi siano accessibili in egual modo per tutti, e quindi anche per i disabili, gli anziani, i bambini, senza che tali categorie siano costrette a seguire percorsi differenziati che, in ogni momento, costituiscono il simbolo della diversità.

Si rivolge tale caloroso invito perché soltanto nella nostra nazione la questione è affrontata con pressappochismo e superficialità, nel mentre in tutti gli altri Paesi sviluppati è ormai acquisito il concetto della progettazione e costruzione “per tutti”.

Distinti saluti

L'Aquila, li 30 gennaio 2008

La Consigliera

Antonella Bosco
